



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19038

Torino, 19 agosto 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 9.8.2019 a Castagnole delle Lanze tra Castagnolese e Canalese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore EL KARA Yehia (Canalese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore EL KARA Yehia (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore EL KARA Yehia (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 10 del 24.5.2019 ed alla sanzione n. 15 del 10.6.2019, applica a questo titolo l'aumento sino a due terzi ex art. 24 comma 4 e comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 165;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino